



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 220

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI TRASPORTO, DI INTRODUZIONE, DI UTILIZZO E/O DI DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI S. MAGNO DELLA FRAZIONE MERLO.

IL SINDACO

Premesso che, in Mondovì - Frazione Merlo - in Piazza E. Valgiglio, avrà luogo l'evento denominato “*Festa Patronale di S. Magno*” organizzato dalla Proloco Merlese, con sede in Mondovì, Piazza E. Valgiglio n. 8, nei giorni dal 01 agosto al 07 agosto 2026;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti dal caso finalizzati al tranquillo e pacifico svolgimento dell'evento, nonché al fine di evitare che nell'ambito dello stesso si verificino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, il trasporto, l'introduzione, l'utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della ***“Festa Patronale di San Magno”*** - in Piazza E. Valgiglio e nell’ambito dell’area esterna privata, antistante il fabbricato sede dei locali del circolo privato, destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e alla realizzazione di pubblici spettacoli nonché all’interno dei locali destinati a circolo privato ubicati in Piazza E. Valgiglio n. 8, nelle giornate di:

- di sabato 01 agosto dalle ore 17.30 alle ore 04.00 del giorno 02 agosto;
- di domenica 02 agosto dalle ore 17.30 alle ore 04.00 del giorno 03 agosto;
- di lunedì 03 agosto dalle ore 17.30 alle ore 04.00 del giorno 04 agosto;
- di martedì 04 agosto dalle ore 17.30 alle ore 04.00 del giorno 05 agosto;
- di giovedì 06 agosto dalle ore 17.30 alle ore 04.00 del giorno 07 agosto;
- di venerdì 07 agosto dalle ore 17.30 alle ore 04.00 del giorno 08 agosto;

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, trasportare, detenere, utilizzare bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;

Resta consentito l’utilizzo di bottiglie di vetro esclusivamente all’interno della struttura adibita alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande **esclusivamente per le cene programmate nelle serate del 02 agosto – 03 agosto – 04 agosto – 06 agosto e del 07 agosto**, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *“...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.”* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre

2006 n. 38);

È FATTO OBBLIGO

Al soggetto organizzatore di tale evento, nella struttura adibita alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere **tempestivamente** le bottiglie di vetro al termine della consumazione.

DISPONE

- che la Proloco Merlese adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito di tutta l'area destinata a detto evento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato al Sig. Garelli Dario legale rappresentante della Proloco Merlese con sede in Mondovì, Piazza E. Valgiglio n. 8;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;

- venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – sede.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Mondovì, li 31/07/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.